

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 novembre 2006 — Lichtwer Pharma/Uami — Laboratoire Lafon (Lyco-A)**

(Causa T-32/04) <sup>(1)</sup>

**(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Lyco-A — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Spese di procedimento — Ripartizione)**

(2006/C 326/117)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

**Ricorrente:** Lichtwer Pharma AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

**Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:** Laboratoire L. Lafon SA (Maisons-Alfort, Francia)

**Oggetto della causa**

Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4), nella parte in cui tale decisione statuisce sulla ripartizione delle spese sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e del ricorso

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002-4) è annullato.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 30.4.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Peróxidos Orgánicos/Commissione**

(Causa T-120/04) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Intese — Perossidi organici — Ammende — Art. 81 CE — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Durata dell'infrazione — Ripartizione dell'onere della prova — Parità di trattamento»)**

(2006/C 326/118)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Peróxidos Orgánicos, SA (San Cugat del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente)

**Convenuta:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e F. Castillo de la Torre, agenti)

**Oggetto della causa**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44)

**Dispositivo della sentenza**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 30.4.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006 — Jabones Pardo/UAMI — Quimi Romar (YUKI)**

(Causa T-278/04) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale denominativo anteriore YUPI — Domanda di marchio comunitario denominativo YUKI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Conclusioni dell'UAMI — Ricevibilità»)**

(2006/C 326/119)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

**Ricorrente:** Jabones Pardo (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: inizialmente J. Astiz Suárez, poi A. Tarí Lázaro, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente presso il Tribunale: Quimi Romar, SL (Moncada, Spagna) (Rappresentanti: A. Sanz-Bermell y Martínez e J. Carlos Heder, avocats)

### Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell'UAMI 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003-1 e R 604/2003-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jabones Pardo, SA e la Quimi Romar, SL.

### Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 aprile 2004 (procedimenti riuniti R 547/2003-1 e R 604/2003-1) è annullata nella parte in cui accoglie il ricorso dell'interveniente in relazione a «saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici», rientranti nella classe 3, e a «prodotti igienici», rientranti nella classe 5, di cui alla domanda di marchio comunitario.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Jabones Pardo, SA.
- 3) La Quimi Romar, SL sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 251 del 9.10.2004.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2006 — Chetcuti/Commissione

(Causa T-357/04) (<sup>1</sup>)

**(Dipendenti — Concorso interno — Mancata ammissione alle prove in quanto agente ausiliario)**

(2006/C 326/120)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Marguerite Chetcuti (Zejtun, Malta) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e M. Velardo, agenti)

### Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della giuria del concorso 22 giugno 2004 che ha respinto la candidatura della

ricorrente e degli atti della procedura di concorso successivamente adottati.

### Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 284 del 20.11.2004.

### Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 novembre 2006 — Neirinck/Commissione

(Causa T-494/04) (<sup>1</sup>)

**(Dipendenti — Agenti contrattuali — Posto di giurista presso l'ufficio per le infrastrutture e la logistica in Bruxelles (OIB) — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)**

(2006/C 326/121)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Wineke Neirinck (Bruxelles — Belgio) (Rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, successivamente G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall, D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti, assistiti da F. Herbert e L. Eskenazi, avvocati)

### Oggetto della causa

Da un lato, domanda di annullamento delle decisione della Commissione relative al rigetto della candidatura della ricorrente al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) e la nomina di un altro candidato al detto posto nonché, dall'altro lato, domanda di risarcimento dei danni.

### Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Tutte le spese sono a carico della Commissione, comprese quelle della ricorrente.

(<sup>1</sup>) GU C 57 del 5.3.2005.